

**VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI  
DEL COMUNE DI STIENTA (RO)**

**Verbale n. 6/2019**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE TRANSAZIONE  
COMUNE DI STIENTA/FALLIMENTO CLES SOCIETÀ COOPERATIVA**

Il sottoscritto dr. Giovanni Fuso, Revisore Unico dei Conti del Comune di Stienta (RO), redige il presente verbale al fine di esprimere il proprio parere all'atto di transazione tra il Comune di Stienta e il fallimento n. 25/2018 della "Cles Società Cooperativa" per l'ammissione del credito al passivo della procedura alle condizioni in esso stabilite e, nel contempo, all'abbandono con rinuncia del ricorso per opposizione ex artt. 98, commi 1 – 2 e 99 L. Fallimentare.

**PREMESSA**

il Revisore Unico ha ricevuto dall'Ufficio di Tributi del Comune, a mezzo mail ordinaria, la bozza di transazione predisposta nell'ambito dell'opposizione ex artt. 98, commi 1 – 2 e 99, L. Fallimentare, al fallimento della "Cles Società Cooperativa", procedura n. 25/2018 – Tribunale fallimentare di Rovigo;

**CONSIDERATO**

- l'istanza di insinuazione al passivo del Comune di Stienta al fallimento della "Cles Società Cooperativa", procedura n. 25/2018 – Tribunale fallimentare di Rovigo, trasmessa il 13 novembre 2018, concernente crediti per imposta IMU;
- il ricorso per opposizione ex artt. 98, commi 1 – 2 e 99 L. Fallimentare per l'esclusione del credito insinuato dallo stato passivo del fallimento di cui sopra, iscritta a ruolo in data 18/1/2019 al n. 149/2019 di R.G. del Tribunale di Rovigo, come deliberata dalla Giunta Comunale (delibera n. 3 del 17/1/2019);
- la bozza di definizione transattiva concordata tra il Comune di Stienta, assistito dagli avv.ti E. Monesi e T. Zerbinati, e la curatela fallimentare, come autorizzata dal Giudice Delegato il 30/9/2019, in cui le parti concordano: l'ammissione al passivo del Comune di Stienta per la somma di € 33.629,22, per imposte e interessi, in via privilegiata di grado 20 per imposte degli enti locali di cui all'art. 2752, comma 3, c.c. e per la somma di € 8.914,20 in via chirografaria per le sanzioni amministrative; la refusione a favore del Comune di Stienta delle sole spese vive sostenute per complessive € 809,06 e abbandono da parte dell'Ente della causa di opposizione ex art. 98 L.F. n. 143/2019;

**VISTO**

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- il regolamento di contabilità del Comune di Sienta;
- il parere dell'avvocato Erika Monesi del 14/10/2019, trasmesso dall'Ufficio Tributi dell'Ente in data 17/10/2019;


**esprime parere favorevole**

all'atto di transazione tra il Comune di Sienta e il fallimento n. 25/2018 della "Cles Società Cooperativa" per l'ammissione del credito al passivo della procedura alle condizioni in esso stabilite, limitatamente alla circostanza che l'atto in commento non comporti variazioni al bilancio previsionale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Treviso, 17 ottobre 2019.

Il Revisore Unico  
dr. Giovanni Fuso



Allegati:

- 1) – parere motivato avv. E. Monesi.

**PARERE MOTIVATO IN MATERIA DI DIRITTO**  
**PROCESSUALE CIVILE**

\*\*\*

Procedimento civile n. 143/2019 R.G.N.R. Tribunale di Rovigo, prossima  
udienza 13.12.2019 – Giudice dr.ssa Congiu;

Oggetto: opposizione *ex artt.* 98, commi 1 e 2 e 99 Legge Fallimentare;

Parti: Comune di Sienta (ricorrente) e Fallimento CLES Costruttori n.  
25/2018 – curatore dr. N. Mazzagardi (resistente);

\*\*\*

In ordine al ricorso *ex artt.* 98, commi 1 e 2 e 99 Legge Fallimentare, promosso dal Comune di Sienta nei confronti del Fallimento n. 25/2018 CLES Costruttori, è mia premura illustrare brevemente alcune considerazioni di carattere processuale in merito alla contesa insorta ed alla transazione, così come autorizzata, ad essa legata.

Ripercorrendo sinteticamente le vicende che hanno dato origine al procedimento di cui sopra, giova ricordare che, in data 13.11.2018, il Comune di Sienta presentava istanza di ammissione allo stato passivo del Fallimento n. 25/2018, per un importo complessivo di Euro 43.129,49. Pur avendo presentato osservazioni in ordine alla debenza di quanto dovuto (trattandosi di beni immobili di proprietà della società fallita non qualificabili come beni merce), con decreto del 20.12.2018, il Giudice Fallimentare del Tribunale di Rovigo, dichiarata l'esecutività dello stato passivo, disponeva l'esclusione del Comune di Sienta dall'elenco dei creditori ammessi per Euro 43.129,49 (somma complessiva dell'importo di 42.543,49, così come richiesto, maggiorata di Euro 586,00, pur trattandosi di IMU che lo stesso comune riconosceva non essere dovuta in quanto riferita ad effettivi beni merce).

Detta situazione, costringeva così il Comune di Sienta ad addire il competente tribunale al fine di veder riconosciuto il proprio diritto di credito. Per tale ragione, in data 18.01.2019, lo stesso iscriveva a ruolo il ricorso *ex artt.* 98, commi 1 e 2, e 99 Legge Fallimentare, con il quale il ricorrente chiedeva:

IN VIA PRINCIPALE

Via Eridania, n. 1139/B  
c.a.p. 45039 Sienta (RO)  
tel. 0425.746447 – 0425.747646  
cell. 379.1196252

e-mail: [monesierika@gmail.com](mailto:monesierika@gmail.com) Pec [erika.monesi@rovigoavvocati.it](mailto:erika.monesi@rovigoavvocati.it)

P.IVA 01526250293

*Erika Monesi*

## *Avv. Erika Monesi*

- Di accertare e dichiarare che i beni indicati dalla società fallita come beni merce, in realtà, non lo siano;
- Accertare e dichiarare che la società Cles è, pertanto, debitrice nei confronti del Comune di Stienta, della somma complessiva di Euro 42.543,49;

e per l'effetto

- In accoglimento della promossa opposizione, ammettere al passivo del Fallimento 25/2018, dichiarato dal Tribunale di Rovigo, ed in via privilegiata, ex art. 2752 ultimo comma c.c., l'importo di Euro 33.222,00, a titolo di obbligazione tributaria (IMU dovuta ma non corrisposta), oltre ad Euro 407,22, a titolo di interessi legali maturati, oltre ad Euro 8.914,20 per sanzioni;
- Spese diritti ed onorari interamente rifusi;

In data 16.04.2019, avveniva la notifica del predetto ricorso e del pcdisequo decreto di fissazione di udienza.

Successivamente, lo scrivente avvocato veniva contatto dal Curatore Fallimentare. Quest'ultimo, appurata e ribadita la fondatezza dei motivi del ricorso, riconosceva che, contrariamente a quanto sostenuto dal perito estimatore, Arch. Paolo Turra, i beni, erroneamente indicati come beni merce, in realtà, altro non erano se non immobili a tutti gli effetti assoggettabili ad IMU; non ricorrendo i presupposti per l'esclusione degli stessi dall'ambito applicativo della predetta imposta.

Ne deriva che l'istanza di ammissione allo stato passivo formulata dal Comune di Stienta avrebbe dovuto, seppur con qualche modifica in ordine alla qualifica del credito ammesso, essere accolta e non rigettata come invece accaduto.

Tutto ciò premesso, verificata la possibilità di poter concludere apposito contratto di transazione, il Curatore Fallimentare proponeva di definire la contesa insorta, ai sensi dell'art. 1965 c.c., al fine di evitare il proseguo del procedimento di opposizione allo stato passivo precedentemente radicato e, nel contempo per ragioni di economia processuale in merito al proseguo pressoché superfluo di tale procedura.

Via Eridania, n. 1139/B  
c.a.p. 45039 Stienta (RO)  
tel. 0425.746447 – 0425.747646  
cell. 379.1196252

e-mail: [monesierika@gmail.com](mailto:monesierika@gmail.com) Pec [erika.monesi@rovigoavvocati.it](mailto:erika.monesi@rovigoavvocati.it)

P.IVA 01526250293

Euro / unani

## *Avv. Erika Monesi*

A seguito delle trattative intercorse, le parti (ossia il Comune di Stienta e la Curatela del Fallimento n. 25/2018) concordavano di transare la vicenda con l'ammissione allo stato passivo delle seguenti somme:

- Euro 33.629,22 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3 c.c., a titolo di imposte dovute e non versate;
- Euro 8.914,20 nella categoria chirografari per sanzioni amministrative;
- Euro 809,00 rifusione da parte della Curatela l'allimentare delle spese vive sostenute dal Comune di Stienta in sede di ricorso;
- Competenze professionali legali relative al procedimento di opposizione a carico del Comune di Stienta.

In buona sostanza, la proposta così come formulata, pur riportandosi alle domande del ricorso in opposizione *ex artt.* 98, commi 1 – 2, e 99 Legge Fallimentare, si discosta da quanto inizialmente richiesto con l'insinuazione al passivo del 13.11.2018. Con quest'ultima, infatti, il Comune di Stienta chiedeva l'ammissione dell'intero credito in via privilegiata, ai sensi dell'art. 2752 ultimo co. c.c.

In sede di udienza di verifica dello stato passivo, invece, il Giudice l'allimentare ha ritenuto tale richiesta inammissibile, sia per il fatto che l'allora pretesa creditoria si riferiva a beni merce (non essendo state tenute in considerazione le eccezioni ed osservazioni all'uopo formulate dal comune) e, non secondariamente, per il fatto che solo una parte dell'intera somma avrebbe potuto essere insediata come credito privilegiato. La cifra che meritava tale qualifica ammontava ad Euro 33.222,00, trattandosi di imposte degli Enti locali, *ex art.* 2752, co. 3, c.c.; mentre il residuo importo di Euro 8.914,20, riferendosi a sanzioni, avrebbe dovuto essere richiesto ed ammesso solamente in via chirografaria.

Per quanto attiene alla corresponsione degli interessi legali, gli stessi vengono di solito richiesti anche se, di fatto, non vengono quasi mai autorizzati. Generalmente, in ambito fallimentare, l'ammontare della massa debitoria, di sovente, è tale da comportare l'impossibilità di procedere al pagamento anche degli interessi legali, così come indicati nella domanda d'insinuazione.

Via Eridania, n. 1139/B  
c.a.p. 45039 Stienta (RO)  
tel. 0425.746447 – 0425.747646  
cell. 379.1196252

e-mail: [monesierika@gmail.com](mailto:monesierika@gmail.com) Pec [erika.monesi@rovigoavvocati.it](mailto:erika.monesi@rovigoavvocati.it)  
P.IVA 01526250293

*Erika Monesi*

## Avv. Erika Monesi

Ne deriva che, a fronte dell'esclusione dell'istanza promossa dal Comune di Stienta e considerata l'entità del credito, l'opposizione allo stato passivo ha escluso qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso Ente pubblico. Qualora, infatti, quest'ultimo non si fosse attivato per cercare di compiere quanto necessario al fine di recuperare il proprio credito, lo stesso, in persona del legale rappresentante pro tempore, avrebbe potuto essere ritenuto responsabile di danno erariale. Al contrario, con la proposizione del ricorso e, soprattutto, con la conclusione di apposita transazione, autorizzata con decreto del 30.09.2019 dal Giudice Delegato, dr.ssa Romagnoli, tale evenienza è stata del tutto scongiurata poiché le medesime circostanze permettono congiuntamente di ottenere l'ammissione allo stato passivo del credito, senza dover necessariamente attendere il termine del giudizio di opposizione.

A tal proposito, giova evidenziare che la sottoscrizione del contratto *ex art.* 1965 c.c., di cui sopra, elimina di fatto ogni incertezza legata all'alea del medesimo processo. In altre parole, qualsiasi procedimento giudiziario, sia esso di natura civile che penale, comporta un grado d'incertezza legato al buon esito o meno dello stesso. Pur essendovi fondati motivi per la proposizione di un procedimento, è deontologicamente sconsigliato per un difensore garantire, in modo assoluto, il buon esito dello stesso. Generalmente, costui potrà ravvisare le strategie difensive adottate da controparte -sia dal punto di vista processuale che nel merito - ma non è in grado di individuare aprioristicamente fattori esterni imprevedibili, in grado di scardinare le valutazioni iniziali ipotizzate, oppure di prevedere l'interpretazione in diritto che verrà data da parte dell'organo giudicante. In altre parole, non è detto che il Giudice Istruttore valuti corrette le tesi difensive proposte dal Comune di Stienta così come indicate nel procedimento di opposizione.

Sulla scorta di ciò, giova, invece, sottolineare come le condizioni indicate nel contratto di transazione si riportino sostanzialmente alle richieste formulate col ricorso. L'unica differenza riguarda principalmente la rifusione delle spese e competenze legali, delle quali veniva richiesta la rifusione.

Via Eridania, n. 1139/B  
c.a.p. 45039 Stienta (RO)  
tel. 0425.746447 - 0425.747646  
cell. 379.1196252

e-mail: [monesierika@gmail.com](mailto:monesierika@gmail.com) Pec [erika.monesi@rovigoavvocati.it](mailto:erika.monesi@rovigoavvocati.it)  
P.IVA 01526250293

Erika Monesi

## *Avv. Erika Monesi*

La proposta transattiva della Curatela Fallimentare prevede che le spese vive (contributo unificato, contributo di cancelleria e spese di notifica) vengano poste a carico del Fallimento 25/2018 ad esclusione delle competenze legali. Orbene, detta proposta risulta tuttavia vantaggiosa per il Comune di Stienta. In sede di definizione del procedimento giudiziale, l'organo giudicante provvede alla liquidazione delle spese e competenze legali. In che modo? O mediante l'applicazione del principio della soccombenza, tramite cui "il vincitore", ossia la parte che vede riconosciuti in toto i propri diritti, ottiene la rifusione anche delle spese e competenze legali. In genere, ciò avviene nell'ipotesi in cui vi è piena corrispondenza tra quanto domandato al giudice e quanto dallo stesso pronunciato. Diversamente, qualora le domande vengano parzialmente accolte o, addirittura, qualora il giudice ritenga non del tutto infondata la tesi difensiva, adottata da controparte, può disporre la compensazione delle spese. In buona sostanza, ciascuna parte dovrà farsi carico delle proprie spese e competenze legali. A seconda della fattispecie e dell'evolversi di ciascun procedimento, sarà solo ed esclusivamente il giudice a ritenere applicabile un criterio piuttosto che l'altro.

Dette tali doverose precisazioni, nel caso che ci occupa, il giudice potrebbe anche decidere di compensare le spese, ritenendo che la richiesta formulata, ossia di ammettere l'intero credito in via privilegiata, non possa essere condivisa e come tale ammissibile. Come di fatto non può esserlo! Per i motivi poc'anzi esposti, una parte della somma vantata dal Comune di Stienta merita di essere ammessa in via privilegiata, ossia quella relativa ai tributi; mentre, il restante, riguardando sanzioni, dovrà essere qualificato come credito chirografario e non privilegiato, come invece richiesto.

In merito agli interessi, invece, alla luce del consistente passivo fallimentare, la domanda, seppur legittimamente proposta, non verrebbe quasi certamente accolta, stante la probabile impossibilità di pagare in toto ciascun credito della società fallita.

Sussistono, pertanto, validi motivi per ritenere che, all'esito del giudizio di opposizione, il Giudice Istruttore, dr.ssa Congiu, in accoglimento parziale delle domande proposte, possa propendere per la compensazione delle spese

Via Eridania, n. 1139/B  
c.a.p. 45039 Stienta (RO)  
tel. 0425.746447 – 0425.747646  
cell. 379.1196252

e-mail: [monesierika@gmail.com](mailto:monesierika@gmail.com) Pec [erika.monesi@rovigoavvocati.it](mailto:erika.monesi@rovigoavvocati.it)  
P.IVA 01526250293

*Erika Monesi*

## *Avv. Erika Monesi*

e competenze tra le parti. Questo comporterebbe per il Comune di Stienta l'onere di dover corrispondere sia le spese vive sostenute, come *ul supra* quantificate, sia quelle relative alle competenze professionali dello scrivente difensore.


Al contrario, con la sottoscrizione del contratto di transazione, ex art. 1965 c.c., ed il conseguente abbandono del procedimento di opposizione, il Comune di Stienta dovrebbe sostenere unicamente le spese relative alle competenze professionali, oltretutto rapportate all'attività effettivamente svolta, e non le spese vive legate alla predetta causa, che, si ribadisce, verrebbero imputate al Fallimento n. 25/2018.

Riassumendo brevemente, con la sottoscrizione della transazione, il Comune di Stienta verrebbe ammesso al passivo del Fallimento n. 25/2018, scongiurando ogni sorta di responsabilità in ordine all'attivazione di tutte le procedure necessarie al fine del recupero del proprio credito e, non da ultimo, le spese a carico del ricorrente riguarderebbero unicamente le competenze del proprio difensore, risparmiando, di fatto, i costi vivi inerenti al procedimento di opposizione.

Con osservanza.

Stienta (RO), 14 ottobre 2019

Avv. Erika Monesi



*Via Eridania, n. 1139/B  
c.a.p. 45039 Stienta (RO)  
tel. 0425.746447 – 0425.747646  
cell. 379.1196252*

*e-mail: [monesi.erika@gmail.com](mailto:monesi.erika@gmail.com) Pec [erika.monesi@rovigoavvocati.it](mailto:erika.monesi@rovigoavvocati.it)*

*P.IVA 01526250293*